

L. 27 dicembre 1956, n. 1423 <sup>(1)</sup>

**Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità** <sup>(2) (3)</sup>

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327.

<sup>(2)</sup> Vedi, ora, l'*art. 1, L. 3 agosto 1988, n. 327*, che ha soppresso l'istituto della diffida del questore della presente legge. Vedi, anche, l'*art. 7-ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401*, aggiunto dall'*art. 6, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8*, e l'*art. 8 dello stesso D.L. n. 8 del 2007*.

<sup>(3)</sup> Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98;*

- *Ministero dell'interno: Circ. 31 gennaio 2000, n. M/2413/2.*